

**Allegato "A" al rep.n. 5.197/2.591**

"Consorzio Esportatori Parmensi Abbigliamento e Attività manifatturiere"

**STATUTO**

**TITOLO I**

**Costituzione del Consorzio e disposizioni relative ai consorziati**

**Art. 1**

(Denominazione - Sede)

1. È costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato "Consorzio Esportatori Parmensi Abbigliamento e Attività manifatturiere". Il Consorzio può anche essere più brevemente denominato "Parma Couture".

2. Il Consorzio ha sede in Parma (PR).

**Art. 2**

(Durata)

1. La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

**Art. 3**

(Scopo e oggetto)

1. Il Consorzio non ha fini di lucro e, nell'ambito e nei limiti della normativa tempo per tempo in vigore, ha per scopo la collaborazione delle imprese consorziate per l'internazionalizzazione della loro attività.

2. Oggetto del consorzio è la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi delle piccole e medie imprese nonché il supporto alla loro presenza nei mercati esteri anche attraverso la collaborazione e il partenariato con imprese estere.

3. Per la realizzazione dell'oggetto il Consorzio può svolgere le attività relative all'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati, alla formazione specialistica per l'internazionalizzazione, alla qualità, alla tutela e all'innovazione dei prodotti e dei servizi commercializzati nei mercati esteri anche attraverso marchi in contitolarità o collettivi.

4. Il Consorzio, nell'ambito e nei limiti della normativa tempo per tempo in vigore, compie ogni altro atto, conclude le operazioni commerciali, finanziarie (escluse le operazioni finanziarie nei confronti del pubblico), mobiliari e immobiliari, partecipa a enti e società e svolge le attività necessarie o utili alla realizzazione dell'oggetto consortile, purché questo non ne risulti sostanzialmente modificato.

5. Il Consorzio opera in ogni caso prevalentemente a favore delle piccole e medie imprese consorziate.

**Art. 4**

(Requisiti e numero dei consorziati)

1. I consorziati sono piccole e medie imprese industriali, ar-

tigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari; possono, inoltre, partecipare anche piccole e medie imprese del settore commerciale. Tutte devono avere sede in Italia.

2. Si considerano piccole e medie le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive.

3. Possono divenire consorziati anche enti pubblici e privati, banche e imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano di contributi pubblici destinati al Consorzio.

4. Il numero dei consorziati è illimitato.

#### Art. 5

##### (Ammissione dei consorziati)

1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo.

2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art. 4. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza e di accettare senza riserve o condizioni il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni già adottate dagli organi del Consiglio direttivo.

3. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere il richiedente. Per i consorziati previsti dall'art. 4, comma 3 la delibera indica anche gli obblighi a loro carico previamente concordati.

4. Le piccole e medie imprese consorziate sono tenute a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile determinata in euro 1.292,00 e a versarla all'atto dell'ammissione nell'importo richiesto dal Consiglio direttivo, comunque non inferiore al 25% della stessa.

5. I consorziati indicati nell'art. 4, comma 3 sottoscrivono e versano la quota di partecipazione nell'ammontare previamente concordato con il Consiglio direttivo.

#### Art. 6

##### (Obblighi dei consorziati)

1. Oltre a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo precedente, le piccole e medie imprese consorziate sono altresì obbligate a:

a. versare al Consorzio un contributo annuale a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'assemblea ordinaria;

b. trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile, e in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda e alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

c. rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per loro conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite a loro imputabili;

d. eseguire le forniture assunte per loro conto dal Consorzio

con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e. sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;

f. versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per loro conto dal Consorzio;

g. comportarsi con piena correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio o suo tramite;

h. osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio;

i. favorire gli interessi del Consorzio.

2. Le grandi imprese, le banche e gli enti pubblici e privati consorziati sono tenuti a rispettare quanto previsto dalle lettere g), h), e i) del precedente comma e gli altri obblighi stabiliti dal Consiglio direttivo all'atto dell'ammissione o concordati successivamente, compreso l'eventuale versamento di un contributo annuale.

#### Art. 7

##### (Recesso dei consorziati)

1. Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata almeno centoventi giorni prima della chiusura dell'esercizio.

2. Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio o, se il recesso non è stato comunicato entro il termine indicato nel precedente comma, dalla chiusura di quello successivo.

3. Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti prima del rimborso della quota di partecipazione.

#### Art. 8

##### (Trasferimento dell'azienda)

1. In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi sia per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio e acquista automaticamente la qualità di consorziato. Tuttavia il Consiglio direttivo può deliberare, entro trenta giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal Consorzio.

2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche in caso di fusione o scissione del consorziato nei confronti, rispettivamente, dell'ente risultante dalla fusione o incorporante, ovvero di quello beneficiario, sempre che le suddette operazioni non avvengano tra consorziati.

#### Art. 9

##### (Esclusione del consorziato)

1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio direttivo delibera l'esclusione dal Consorzio anche

qualora il consorziato:

- a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;
- b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali, il tutto nel rispetto e ove compatibile con le disposizioni inderogabili di legge in materia di procedure concorsuali;
- c) non abbia provveduto al versamento della quota di partecipazione al fondo consortile nell'ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, o non abbia versato il contributo annuale;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- e) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;
- f) non possa più partecipare al conseguimento dello scopo consortile.

2. La deliberazione di esclusione è comunicata al consorziato dal Consiglio direttivo ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte del primo.

#### Art. 10

(Rimborso della quota)

1. Nel caso di recesso al consorziato uscente è rimborsata esclusivamente la quota di partecipazione versata al fondo consortile in misura non superiore al valore nominale, escluse ogni altra somma a qualsiasi titolo e detratte le somme ancora dovute al Consorzio.

2. Nulla è dovuto al Consorziato escluso ai sensi dell'articolo precedente.

#### Art. 11

(Trasferimento delle quote)

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi sia mortis causa salvo il disposto del precedente articolo 8.

### **TITOLO II**

#### **Patrimonio, utili, bilancio e libri sociali**

#### Art. 12

(Fondo consortile - Fondi di riserva)

1. Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

2. Fanno parte del fondo consortile gli eventuali avanzi o utili d'esercizio che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

3. I fondi di riserva sono indivisibili e non possono essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio sia all'atto del suo scioglimento.

#### Art. 13

(Esercizio sociale - Bilancio)

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il progetto di bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni. Ricorrendo i presupposti di legge, il bilancio può essere redatto in forma abbreviata.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi e degli utili di esercizio)

1. È vietata la distribuzione degli avanzi e degli utili d'esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

Art. 15

(Libri sociali)

1. Oltre ai libri e alle altre scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria, il Consorzio deve tenere:

- a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle decisioni dell'organo di controllo, se istituito.

2. I primi tre libri devono essere tenuti a cura del Consiglio direttivo e il quarto a cura dell'organo di controllo.

3. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel comma 1 e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

**TITOLO III**

**Organi consortili**

Art. 16

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente e il Vicepresidente;

d) l'Organo monocratico o collegiale di controllo, se istituito.

2. Tutte le cariche consortili sono a titolo gratuito se conferite a consorziati.

#### Art. 17

##### (Assemblea dei consorziati)

1. Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telegramma o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati ed è intervenuta la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo, se istituito. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

6. Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

#### Art. 18

##### (Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio del Consorzio;

b) indica, tra i consorziati, l'esatto numero dei componenti del Consiglio direttivo e li elegge nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 21;

c) approva l'eventuale regolamento interno;

d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo da almeno un terzo delle piccole e medie imprese

consorziate;

e) determina l'ammontare del contributo annuo.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

4. Se i consorziati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo dei consorziati.

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 19

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

Art. 20

(Intervento e rappresentanza nell'Assemblea)

1. È legittimato a intervenire in Assemblea il legale rappresentante del consorzio non persona fisica o, su delega scritta di questo, altra persona scelta dall'organo amministrativo del consorzio tra i propri componenti o tra i dipendenti del consorzio. In mancanza, deve essere conferita delega a un altro consorzio ai sensi dei commi successivi.

2. Il consorzio può farsi rappresentare da un altro consorzio con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio. Ciascun consorzio non può rappresentare più di altri due consorziati.

3. Il consorzio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

4. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

Art. 21

(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri scelti tra i consorziati o loro delegati nell'esatto numero determinato dall'Assemblea anche tenuto conto dell'eventuale necessità di nominare amministratori espressione dei consorziati indicati nel precedente art. 4, comma 3.

2. La nomina della maggioranza degli amministratori spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate. Se nella compagine consortile sono presenti i consorziati indicati nel precedente art. 4, comma 3 e sia necessario per assicurare il rispetto del principio sopra indicato l'Assemblea nomina i componenti del Consiglio direttivo sulla base di liste. Le piccole e medie imprese consorziate formano una o più liste alle quali è complessivamente riservata la nomina del 70% i componenti del Consiglio direttivo. Gli altri consorziati possono presentare una o più liste per la nomina degli altri componenti del Consiglio.

3. Qualora i consorziati previsti dall'art. 4, comma 3 non provvedano alla nomina di tutti o di parte dei componenti del Consiglio direttivo loro riservati, il Consiglio direttivo è regolarmente composto anche solo con il numero di componenti riservato all'elezione da parte delle piccole e medie imprese consorziate.

4. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di nomina indicati nei precedenti commi. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dalle piccole e medie imprese consorziate, i consiglieri rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono meno tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dall'Organo di controllo, se istituito, o in mancanza anche da un solo consorziato.

#### Art. 22

(Competenze e deliberazioni del Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio direttivo:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente del Consorzio;
- redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;



- deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
- nominare il Direttore e assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- conservare i libri sociali;
- deliberare ogni altro atto di amministrazione.

3. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata, telegramma o altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

4. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. La partecipazione al Consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione purché siano presenti nel luogo di convocazione il Presidente e il segretario della riunione.

5. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore del Consorzio, se nominato, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

6. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

#### Art. 23

(Presidente - Vicepresidente)

1. Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

2. Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio direttivo;
- b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
- d) propone al Consiglio direttivo la nomina del Direttore e l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio; conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;
- e) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;
- f) conferisce, previa deliberazione del Consiglio direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio direttivo

per un triennio salva la rieleggibilità.

Art. 24

(Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.
2. In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

Art. 25

(Organo di controllo)

1. L'Assemblea ordinaria può istituire un organo di controllo costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale determinandone le funzioni e i poteri.

Art. 26

(Direttore del Consorzio)

1. L'esecuzione delle delibere e la direzione del Consorzio possono essere affidate a un Direttore o ad un Segretario con i compiti determinati dal Consiglio direttivo che ne dispone la nomina e la revoca.
2. Il Direttore o il Segretario partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

**TITOLO IV**

**Disposizioni finali**

Art. 27

(Enti sostenitori)

1. Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale e che non siano consorziati vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.
2. Il Consorzio può accettare contributi da parte di detti Enti.
3. Gli Enti sostenitori non hanno in alcun caso titolo per usufruire dell'attività del Consorzio né hanno diritto di votare in Assemblea.

Art. 28

(Liquidazione - Scioglimento)

1. Qualora il Consorzio sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri.
2. Il patrimonio sociale rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività e il rimborso ai consorziati delle quote di partecipazione al fondo consortile, in misura non superiore al loro valore nominale, è devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria a organismi aventi scopi consortili o finalità sociali analoghi o strumentali a quelli del Consorzio.

Art. 29

(Regolamento interno)

